

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 178 DEL 21/11/2025**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36 E APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, ed in particolare:

- l'art. 1 “Principio del risultato” che, al comma 4, stabilisce *“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”

- l'art. 45 “Incentivi alle funzioni tecniche” che, al comma 3, stabilisce *“... OMISIS ..I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti..OMISIS”;*

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, con particolare riferimento all'art. 2 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”;

Richiamato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 29 del 08/3/2017 e, da ultimo, modificato con Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021;

Visto l'art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale *“Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica*

dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75”;

Visto l'art. 7, comma 4, lett. g), del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;

Visti gli artt. 7 e 35, comma 1, lett. e), del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali – Triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16 luglio 2024;

Richiamati i precedenti decreti presidenziali:

- n. 304 del 15/12/2022, successivamente modificato con decreto presidenziale n. 104 del 30/05/2024, con il quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa del personale del comparto della Provincia di Reggio Emilia;

- n. 166 del 18/09/2024 con il quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa dell'area della dirigenza della Provincia di Reggio Emilia;

Vista l'ipotesi di “Contratto collettivo integrativo recante i criteri generali per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche” che le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto il 18 settembre 2025, acquisita al prot. n. 28679 in pari data;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori, reso ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs.30/03/2001 n. 165 e s.m.i., acquisito al prot. n. 32836 del 23/10/2025;

Visto il proprio precedente decreto n. 151 del 30.10.2025 con il quale la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del “Contratto collettivo integrativo recante i criteri generali per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche”, la cui ipotesi è stata siglata il 18 settembre 2025;

Visto il Contratto collettivo integrativo recante i criteri generali per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche che le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto, in via definitiva, in data 11.11.2025, acquisito al prot. n. 35534/2025;

Dato atto che il testo regolamentare per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, elaborato in conformità ai criteri generali di cui al CCI e condiviso nell'ambito del tavolo sindacale, promuove l'obiettivo di incrementare e valorizzare la professionalità dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, di garantire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la limitazione del ricorso all'apporto di professionisti esterni e di favorire la realizzazione a regola d'arte dei lavori, dei servizi e delle forniture della Provincia e degli enti associati alla SUA;

Ritenuto di approvare il Regolamento per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, allegato “A” al presente Decreto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì, di modificare e integrare le disposizioni di cui all'art. 3, comma

6, del Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in conformità all'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 e all'art. 6 del CCI definitivamente sottoscritto in data 11 novembre 2025, come da testo coordinato allegato al presente Decreto sotto la lettera "B" (novazioni in corsivo);

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 42 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 43 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, e ss.mm.ii.;
- il decreto presidenziale n. 1 del 09/01/2025 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria esercizi 2025-2027, e ss.mm.ii.;
- il decreto presidenziale n. 34 del 28/03/2025 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, con particolare riferimento all'obiettivo Codice R01G5OG4 "Valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Visti:

- il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
- il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto

DECRETA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, allegato "A" al presente Decreto, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le modificazioni e integrazioni all'art. 3, comma 6, del Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ultimo, modificato con Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, di cui al testo coordinato allegato al presente Decreto sotto la lettera "B" (novazioni in corsivo);
3. di dare mandato ai Dirigenti di dare corso all'applicazione delle norme regolamentari di cui agli allegati "A" e "B" avuto riguardo ai pareri della magistratura contabile e ai chiarimenti del MIT che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, al fine di assicurare il pieno rispetto delle regole di gestione della spesa pubblica;
4. di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

Reggio Emilia, lì 21/11/2025

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Regolamento per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Approvato con decreto del Presidente n. XX del XX

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusioni dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza esterne
- Art. 7 - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia
- Art. 8 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 9 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 14 - Principi in materia di valutazione
- Art. 15 - Attività articolate e singole
- Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 17 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo nel caso di interventi etero-finanziati
- Art. 21 – Ambito di applicazione temporale
- Art. 22 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

CAPO I**Principi generali****Art. 1****Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di attribuzione, le modalità di calcolo e di ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 45 e dall'allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" e dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, di seguito denominato anche «Codice», nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi, in quanto compatibili, le concessioni, i partenariati pubblico privato e gli accordi quadro. Il presente regolamento è adottato altresì, con riferimento ai progetti finanziati a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, e del Decreto legge n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.

2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, che, per qualità o importo delle prestazioni, comportino la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP. Tali presupposti (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) sono da considerarsi alternativi, e, pertanto, la particolare complessità, richiesta per la nomina del direttore dell'esecuzione, può caratterizzare anche appalti di servizi di importo inferiore ad € 500.000,00 e dovrà essere frutto di un accertamento realizzato con rigore ed oggettività. Tale parametro numerico può rappresentare, tuttavia, un criterio di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni tecniche associate ad un appalto di servizi di importo più esiguo potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione. Nel rispetto dei presupposti come sopra descritti, l'incentivazione è riconosciuta a fronte della sussistenza di un formale atto di nomina del direttore dell'esecuzione e dell'accertamento che le relative funzioni sono state svolte nei termini e con regolarità.

L'incentivo è previsto in relazione alle procedure per l'acquisizione di forniture in cui è nominato il direttore dell'esecuzione solo se di importo superiore a 500.000,00 Euro.

L'importo di € 500.000,00 degli "interventi" di cui all'art. 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve intendersi riferito all'importo posto a base di gara e non all'importo massimo stimato (quest'ultimo comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi) di cui al comma 4, dell'art.14, del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In caso di contratti misti si applica quanto previsto all'art. 14 del Codice.

3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficace e tempestiva

gestione dei processi di programmazione, progettazione, aggiudicazione e realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione, impegnate nelle attività di cui al presente regolamento, in attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

4. Le risorse finanziarie da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche sono previste, a carico degli stanziamenti definiti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in misura non superiore al 2% (duepercento) calcolato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura effettiva è definita in base alla graduazione indicata nei successivi Capi II e III. Le risorse sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del singolo intervento e comunque nei limiti del *budget* assegnato. L'importo dell'incentivo, con riferimento alle concessioni, è calcolato sul valore della concessione stessa che deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall'art. 179 del Codice, al momento della pubblicazione del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di affidamento.

5. L'importo di cui al comma 4, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

6. In sede di contrattazione integrativa, cui si rinvia per riserva di regolazione, possono essere stabiliti criteri e meccanismi per definire la correlazione e, quindi, il rapporto anche quantitativo, tra compensi connessi alla performance (individuale e collettiva) e incentivi alle funzioni tecniche.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di accordi/convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto – RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili (c.d. responsabili di fase di cui all'art. 15 comma 4 del Codice) e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;

-
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi - limitatamente agli affidamenti degli interventi nell'ambito dei quali si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni – (BIM); l'attività comprende sia le azioni del BIM Coordinator che le funzioni esercitate dal CDE Manager.

Il modello organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in ottemperanza all'art. 43 D.Lgs 36/2023, approvato con decreto presidenziale n. 61/2025, prevede che, nel breve periodo, i RUP delle opere rientranti nel perimetro BIM, verranno anche nominati BIM Manager per il Servizio di competenza dell'opera.

3. Per collaboratori si intende il personale tecnico o amministrativo individuato dal Dirigente competente che contribuisce, con il proprio lavoro, in misura significativa, alla realizzazione, allo sviluppo e alla riuscita dell'attività stessa. Non sono incentivabili forme di collaborazione che si risolvano in attività ordinarie connesse all'attività lavorativa quali, a titolo esemplificativo, funzioni di protocollazione, di segreteria di settore, di relazioni con il pubblico (cittadini o tecnici esterni), di controllo di gestione ecc.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente competente (individuato in base alla titolarità del potere di spesa) nomina con proprio provvedimento, per ciascuna procedura di affidamento, la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP»), tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. Per gli affidamenti di forniture e servizi deve essere, altresì, specificato il presupposto che legittima la nomina del Direttore dell'esecuzione, distinto dal RUP, in conformità alle disposizioni del Codice e del presente Regolamento.

2. In relazione a ciascuna procedura di affidamento il Dirigente competente, d'intesa

con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento, sentito il RUP, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, formalizzando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.

3. L'individuazione dei componenti del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia di lavori/servizi/forniture oggetto di affidamento;
- b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
- c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
- d) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.

4. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro. Può essere destinatario dell'incentivo anche il personale a tempo parziale con prestazione lavorativa almeno pari al 50% del tempo pieno.

5. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate, con formalizzazione documentale che garantisca il tracciamento, dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. In nessun caso si darà corso all'erogazione di incentivi in favore di personale che risulti assegnatario di una attività di cui all'art. 2 del presente regolamento esclusivamente in sede di rendicontazione finale.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti o delle attività assegnate.

8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento, nonché giustificata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 19.

9. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Non possono essere conferiti incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, del Codice di Comportamento nazionale e di Ente, e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990. Con nota circolare adottata dal RPCT viene definito protocollo applicativo in materia di conflitti di interessi, processi organizzativi pertinenti e procedure di controllo.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non

può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice (BIM), detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 5

Esclusioni dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i servizi tecnici di architettura e ingegneria;
- c) le forniture di importo inferiore a 500.000 Euro;
- d) i servizi di importo inferiore a 500.000 Euro se non di particolare importanza ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente regolamento;
- e) le proroghe;
- f) i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di importo inferiore a 40.000 Euro, salvi i casi di singoli contratti applicativi di accordo quadro e di interventi di speciale complessità in tali termini motivatamente qualificati dal Dirigente competente;
- g) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- h) i lavori in amministrazione diretta;
- i) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali sono escluse dall'incentivazione tutte le fasi fino alla stipula del contratto; pertanto vengono incentivate le fasi riguardanti l'esecuzione nonché quelle concernenti il collaudo o la verifica di conformità.

2. Nel caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati, ove ne ricorrano i presupposti di legge e di cui al presente regolamento, nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

3. Per quanto riguarda le adesioni alle convenzioni attivate dalle centrali di committenza quali Consip, Intercent-ER e altri soggetti aggregatori sono incentivate solo le attività relative alla fase di esecuzione purché abbiano le caratteristiche della particolare complessità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento per i servizi e siano di importo superiore a 500.000 per le forniture. L'importo fa sempre riferimento all'ordinativo dell'Ente.

Art. 6**Centrali di committenza esterne**

1. Quando l'Amministrazione si avvale di una centrale unica di committenza/stazione unica appaltante esterna per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Codice, destina alla centrale di committenza, su richiesta di quest'ultima, in relazione alle funzioni tecniche svolte, il 20% della misura complessiva dell'incentivo stanziato in relazione all'affidamento di cui trattasi.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla CdC è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni/attività sono state assegnate alla centrale stessa.
4. Il riparto tra i dipendenti delle centrali di committenza degli incentivi trasferiti viene fatto sulla base dei regolamenti in vigore presso tali soggetti.

Art. 7**Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia**

1. Qualora la Provincia svolga l'attività di stazione unica appaltante per conto di altri enti o istituzioni, al personale della stessa è attribuito, previo trasferimento dal soggetto delegante, un incentivo in percentuale non superiore al 25% dell'importo complessivo dello stesso (25% dell'importo totale incentivo), secondo la misura definita nei Regolamenti o analoghi atti del soggetto delegante.
2. La quota deve essere prevista dal soggetto delegante nel quadro economico dell'intervento o nella stima dei costi ed è assegnata su richiesta della stazione unica appaltante; se la quota da corrispondere riguarda la predisposizione dei documenti di gara, l'erogazione della stessa avverrà conseguentemente alla adozione della determina di aggiudicazione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti.
3. Della quota trasferita l'80% è ripartito tra il RUP dell'ente delegato o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, cui compete il 40%, e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2, cui compete il restante 60%; la parte residuale della quota trasferita corrispondente al 20%, è destinato secondo quanto indicato all'art. 45, commi 5, 6 e 7 del D.lgs. 36/2023 e dal presente regolamento. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento, ha carattere di norma speciale.

Art. 8**Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 19;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, la quota parte di prestazioni non

svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata come segue:

Opere	
Importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, al lordo del ribasso di aggiudicazione. Il relativo importo e i destinatari sono indicati nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 11***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A). I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a interventi nell'ambito dei quali si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni – BIM, sono definiti in apposita tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A.1). I coefficienti di ripartizione per le attività tecniche relativi a lavori il cui contratto è stato stipulato a seguito di affidamento diretto, stante la natura semplificata di alcune fasi e attività, sono definiti in apposita tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A.2).
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza, pertanto, che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro, salve le eccezioni specificate nell'ambito delle allegate tabelle.

CAPO III**Incentivo per servizi e forniture****Art. 12*****Graduazione della misura incentivante***

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata come segue:

Servizi	Percentuale del 1,5%
Contratti integrati di servizi manutentivi e tecnico-gestionali affidati a terzi, cui è trasferita la piena e diretta responsabilità sui risultati, c.d. <i>Global Service</i>	Percentuale del 1,8%
Forniture	Percentuale del 0,50%

Art. 13***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a forniture e servizi, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera B).

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro, salve le eccezioni specificate nell'ambito dell'allegata tabella.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14

Principi in materia di valutazione

1. La distribuzione degli incentivi, così come ripartiti sulla base delle tabelle in allegato, tra i singoli soggetti destinatari, è effettuata dal Dirigente competente (individuato in base alla titolarità del potere di spesa), d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni rientrano quelle in materia di procedure di gara e appalti per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il RUP, che accerta le specifiche funzioni svolte dal personale destinatario degli incentivi. Gli incentivi oggetto di erogazione sono liquidati con determinazione dirigenziale cui è allegata una scheda di rendicontazione dell'intervento (lav/srv/forn), ai dipendenti che abbiano regolarmente completato le attività ad essi formalmente assegnate, nell'ambito del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro o provvedimento successivo, senza errori o ritardi ad essi imputabili; la citata determinazione deve altresì dare conto della sussistenza di tutti i presupposti e condizioni per poter procedere con la liquidazione (rif artt. 18 e 19 del presente regolamento)

2. Nello specifico, il Dirigente competente tiene conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
- del rispetto dei costi dell'intervento ai sensi dell'art. 18;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non possono essere liquidati.

3. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi al Segretario generale e all'OIV per quanto di rispettiva competenza nell'ambito delle attività di controllo interno.

Art. 15

Attività articolate e singole

1. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente incentivabili ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, nell'ambito del medesimo intervento, si sommano le relative percentuali. Nel caso in cui il cumulo interessi l'attività dei "collaboratori", l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili deve essere motivata dal Dirigente in occasione della costituzione del gruppo di lavoro.

Art. 17

Attività del personale dirigenziale

1. Fermo quanto previsto al comma 5, il personale con qualifica dirigenziale è compreso, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", entrato in vigore il 31 dicembre 2024, che ha modificato l'art. 45 del Codice, nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 stesso, secondo le disposizioni del presente Regolamento. In particolare, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario di incentivi alle funzioni tecniche, svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del Codice dei Contratti anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore del D.lgs sopra citato, come disposto dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito nella legge 16 luglio 2025, n. 105.

2. Nel caso in cui il dirigente competente in relazione alla spesa e/o il dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni rientrano quelle in materia di procedure di gara e appalti, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, lo stesso partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, con le medesime percentuali previste in generale dal presente regolamento. I Dirigenti non possono accedere all'incentivo per attività riconducibili ad "attività di collaborazione", in qualunque fase, rispetto ad altre figure individuate nel gruppo di lavoro.

3. L'eventuale individuazione del dirigente quale RUP del lavoro/serv/forn è definita in sede di approvazione della programmazione triennale, e relative variazioni, previo parere favorevole del Segretario generale. Negli interventi in cui il Dirigente titolare del potere di spesa è individuato quale Responsabile Unico di Progetto, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è sempre individuato nel Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni rientrano quelle in materia di procedure di gara e appalti; il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni rientrano quelle in materia di procedure di gara e appalti è, altresì, individuato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nelle procedure relative a lavori/forniture/servizi di importo superiore a € 1.000.000

delegate, dagli enti convenzionati, alla Stazione Appaltante della Provincia di Reggio Emilia. L'assegnazione al dirigente di attività incentivabili diverse da quelle di RUP è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuate dal Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi in collaborazione con il Segretario generale, sentito formalmente il RUP o, nel caso in cui il Dirigente sia anche RUP, sentite altre figure tecniche del gruppo di lavoro, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di rendicontazione predisposte dal gruppo di lavoro tecnico. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 19.

5. Per quanto riguarda i "Progetti PNRR", finanziati, in tutto o in parte, a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (rimangono esclusi i progetti che per disposizione nazionale sono "fuoriusciti" dal PNRR e finanziati con altre risorse), l'incentivo si applica anche ai dirigenti dell'Ente per le funzioni incentivabili svolte, con le medesime percentuali previste in via generale dal presente regolamento, per il periodo di validità dello speciale regime normativo stabilito dall'art. 8, comma 5, del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, vale a dire per gli anni dal 2023 al 2026.

6. In caso di erogazione di incentivi al personale dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre trasmettere al collegio dei revisori dei conti le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti.

Art. 18

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del Dirigente competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che le prestazioni affidate siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.

3. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro, il Dirigente applica una riduzione della quota spettante alle figure responsabili e ai collaboratori della fase nel corso della quale si è determinato l'incremento dei tempi/costi, nella misura del:

- a) 10% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 30%;
- b) 25% per incremento di costi e/o tempi in misura superiore al 30% e fino al 50%;
- c) 50% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%.

L'accertamento della responsabilità ha luogo in contraddittorio con l'incaricato, sentito il RUP. Nel caso di accertata inadempienza l'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo.

4. Al fine dell'accertamento dei costi di cui al comma 3, fa fede il costo complessivo indicato in

quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non sono considerati eventuali incrementi di costi nei casi stabiliti dall'art. 120 del Codice, se non imputabili agli incaricati, o meccanismi di adeguamento prezzi definiti in sede legislativa. Al fine dell'accertamento dei tempi di cui al comma 3, fanno fede eventuali scostamenti imputabili al gruppo di lavoro rispetto a:

- a) i tempi indicati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, per le prestazioni eseguite sino all'atto di aggiudicazione;
 - b) per la direzione dei lavori: il cronoprogramma dell'opera. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 del Codice o all'autorizzazione di varanti. Sono, altresì, esclusi scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore;
 - c) per il collaudo o certificato di regolare esecuzione: i tempi previsti all'art.116 del Codice.
5. Per le procedure relative a servizi e forniture, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al presente articolo, tenendo in considerazione la rilevanza che il ritardo ha avuto sull'utilità del bene o servizio.
6. L'Ente recupera le somme non dovute eventualmente già erogate.
7. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità, rimangono nel fondo ed incrementano la quota di cui all'articolo 1, comma 5, lett. b). Nel caso in cui, in ragione della tipologia del finanziamento non sia ammissibile la destinazione alle finalità di cui allo stesso articolo 1, comma 5, lett. b), la quota costituisce economia.

Art. 19

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata, con propria determinazione, dal dirigente competente (individuato in base alla titolarità del potere di spesa relativamente all'intervento, servizio o fornitura), d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni rientrano quelle in materia di procedure di gara e appalti per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta i presupposti per poter procedere alla liquidazione e le specifiche attività svolte dai dipendenti costituenti il gruppo di lavoro, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura. Con riferimento all'effettivo corretto espletamento delle funzioni di RUP dispone il Dirigente competente. I contenuti indefettibili della scheda di rendicontazione/determinazione dirigenziale sono previsti al comma 6 del presente articolo.
2. In caso di successione nel tempo nell'esercizio della singola funzione da parte di diversi dipendenti, l'incentivo spettante è assegnato al singolo in misura corrispondente al periodo in cui la funzione è stata effettivamente esercitata.
3. Ai fini della riconoscibilità dell'incentivo, le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento, vale a dire con l'approvazione dei competenti strumenti di programmazione o relativa variazione in corso di esercizio;

- b) per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo con l'approvazione del relativo stadio progettuale;
- c) per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con l'approvazione del progetto esecutivo;
- d) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'approvazione del relativo stadio progettuale;
- e) per la predisposizione dei documenti di gara, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione (in caso di impugnazione occorre attendere l'esito del giudizio e nessun incentivo per questa attività è erogato in caso di soccombenza);
- f) per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- g) per la direzione dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di verifica di conformità;
- h) per il collaudo tecnico amministrativo, la regolare esecuzione, le verifiche di conformità, il collaudo statico, con l'emissione e approvazione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
- i) per il RUP; il BIM Coordinator e il CDE Manager (coordinamento flussi informativi), con l'emissione e approvazione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità;

4. Il diritto alla percezione dell'incentivo si perfeziona:

- a) per i lavori con l'emissione e approvazione del certificato di collaudo, anche parziale, o del certificato di regolare esecuzione, anche parziale;
- b) per le forniture e servizi di durata pluriennale con l'espletamento delle verifiche periodiche da parte del direttore dell'esecuzione (accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali); la verifica della regolare esecuzione dei servizi e forniture, anche in corso di esecuzione, costituisce parte integrante del procedimento di liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore; la liquidazione dell'incentivo viene fatta una volta all'anno;
- c) per le forniture e servizi non di durata con l'emissione e approvazione del certificato di verifica di conformità.

5. Non è riconoscibile alcun incentivo nel caso in cui non si verifichino, in relazione alla singola attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, i presupposti indefettibili di cui alle lett a)-i) del comma 3 e le condizioni per cui il relativo diritto possa dirsi perfezionato di cui al comma 4 del presente articolo.

Fermo quanto previsto al periodo precedente, per ciascun dipendente e con riferimento a ciascuna fase o sottofase di ogni affidamento, l'incentivo deve essere imputato secondo il criterio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 4, del Codice, con espressa specificazione della quota di competenza di ciascuna annualità.

6. La determinazione di quantificazione e liquidazione degli incentivi contiene l'attestazione:

- a) delle attività assegnate e di quelle espletate;
- b) il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti il gruppo di lavoro le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione;

- b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
7. La determinazione di cui al comma 6, esecutiva ai sensi di legge, è successivamente trasmessa al Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi, affinché il medesimo provveda all'erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenute.

Art. 20

Liquidazione dell'incentivo nel caso di interventi etero-finanziati

1. Nel caso di lavori/servizi/forniture finanziati, anche parzialmente, da un soggetto terzo, sottoposti a rendicontazione, il diritto alla percezione dell'incentivo si perfeziona solamente con il riconoscimento definitivo (liquidazione del saldo), da parte dell'ente erogante il finanziamento, delle risorse spettanti per l'intervento, comprensive delle quote per l'incentivazione delle funzioni tecniche e viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e solo in caso di realizzazione dell'opera fino a collaudo finale o certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui l'intervenuto pagamento dell'incentivo costituisca oggetto di rendicontazione ai fini del trasferimento delle risorse etero-finanziate, la Provincia provvederà a ripetere le somme corrisposte ai dipendenti interessati nel caso mancata o parziale liquidazione del contributo da parte del soggetto finanziatore.
2. Qualora sussista l'obbligo di rispettare specifiche modalità o tempistiche per la rendicontazione delle spese per incentivi alle funzioni tecniche relative ad affidamenti di lavori, servizi e/o forniture etero-finanziati, o qualora sussista il rischio di una decadenza, anche parziale, da un finanziamento o dalla ammissibilità a rendiconto di taluna spesa, la determinazione dirigenziale di liquidazione dell'incentivo è adottata, in deroga a quanto ordinariamente previsto dal comma 1. In tali casi il Dirigente competente nella determinazione di liquidazione deve attestare:
 - a) con specifica motivazione, la sussistenza di una delle condizioni stabilite dal presente comma ai fini dell'ammissibilità della liquidazione anticipata;
 - b) che la liquidazione degli incentivi viene anticipata della sola tempistica necessaria per consentire il regolare espletamento delle attività tecniche, amministrative e contabili propedeutiche alla rendicontazione delle spese secondo una valutazione di necessaria cautela e ragionevolezza;
 - c) che, per i lavori, servizi e forniture ancora non conclusi, cui si riferisce l'incentivo da liquidare, non sussistono elementi ostativi al relativo completamento nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti nel contratto;
 - d) per le attività incentivabili relative a fasi o sottofasi del processo realizzativo/acquisitivo già svolte dagli incaricati, attesti il regolare svolgimento dell'incarico, quantifichi la quota di incentivo spettante in via definitiva a ciascun incaricato e accerti positivamente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento per procedere alla liquidazione, fatta eccezione per il completamento dei lavori, dei servizi e

delle forniture;

- e) per le attività incentivabili relative a fasi o sottofasi del processo realizzativo/acquisitivo ancora da svolgere o da completare, attesti che non sussistono elementi ostativi al loro completamento da parte degli incaricati nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti nel contratto, quantifichi in via definitiva la quota di incentivo spettante a ciascun incaricato riferita a tali attività, e dia espressamente atto che la liquidazione anticipata è sottoposta a condizione risolutiva espressa qualora si verifichino o emergano, successivamente alla adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione, circostanze ostative al riconoscimento dell'incentivo o che possano incidere sulla sua quantificazione ai sensi del presente Regolamento, con conseguente obbligo dei destinatari di restituzione delle somme liquidate e percepite in tale eventualità.

Art. 21

Ambito di applicazione temporale

1. Il presente regolamento si applica alle procedure ed ai contratti (inclusi gli accordi quadro) per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati a decorrere dal 1° luglio 2023, ovvero, in caso di procedura negoziata o di affidamenti diretti, le lettere di invito o le richieste di preventivo siano state trasmesse dopo tale data.

Le modifiche introdotte dal DLgs. 209/2024 all'art. 45 del Codice e all'Allegato I.10, fermo quanto previsto all'art. 17, si applicano alle procedure ed ai contratti (inclusi gli accordi quadro) per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati a decorrere dal 31 dicembre 2024, ovvero, in caso di procedura negoziata o di affidamenti diretti, le lettere di invito o le richieste di preventivo siano state trasmesse a decorrere da tale data.

2. Agli incentivi relativi alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati anteriormente al 1 luglio 2023, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, si applica il "Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvato con Decreto Presidenziale n. 47/2021 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, e del Decreto legge n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.

Art. 22

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Per tutte le attività incentivabili ai sensi del presente regolamento svolte prima dell'entrata in vigore dello stesso, se non già adempiute le formalità previste dall'articolo 3, il Dirigente competente adotta un atto ricognitorio con il quale individua il personale che ha svolto le varie funzioni e attività e formalizza il gruppo di lavoro. Per tali interventi, il Dirigente attesta le attività svolte dal personale, anche in relazione ai presupposti per procedere all'erogazione dell'incentivo previsti dal Codice e dal presente regolamento.

PROCESSO DI GESTIONE DELL'APPALTO	Allegato A_Lavori		Percentuali	
	Responsabile del progetto (*)	Responsabile programmazione progettazione ed esecuzione	24	20
		Responsabile affidamento		4
	Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile Programmazione	3	1
		Collaboratore amministrativo		1
		Collaboratori tecnico contabili		1
	Progettazione e verifica **	DOCFAP	10	1
		Progetto fattibilità tecnico economica		5
		Progetto Esecutivo		3
		Coordinamento sicurezza fase Progettazione		1
		Verifica del PFTE al fine validazione	4	2
		Verifica del PE al fine validazione		2
	Addetti alla gestione tecnico amministrativa (Collaborazione all'attività del RUP per la fase di progettazione e verifica)	Supporto giuridico amministrativo	7	2
		Supporto tecnico		5
	Predisposizione dei documenti di gara	Predisposizione dei documenti di gara e procedure di gara aspetti giuridico amministrativi	10	7
		Collaboratori tecnico contabili		1
		Predisposizione dei documenti di gara aspetti tecnico specialistici		2
	Addetti alla gestione tecnica-amministrativa dell'intervento (collaboratori del RUP per la fase di esecuzione dei lavori)	Supporto giuridico amministrativo	11	3
		Supporto tecnico		5
		Supporto per il monitoraggio e la rendicontazione (***)		3
	Direzione Lavori	Direttore Lavori	24	14
		CSE		3
		Ufficio di Direzione Lavori		7
	Collaudo/CRE (****)	Collaudo Tecnico amministrativo/CRE	7	7
		Totali	100	100

(*) Qualora venga nominato il responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione verrà riconosciuta al RUP la % del 12 e al RPPE una % dell'8.

(**) Nei casi di cui all'art. 41, comma 5, secondo periodo, del Codice, la percentuale assegnata all'incentivazione del livello progettuale omesso si somma a quella prevista per il progetto esecutivo che viene conseguentemente riparametrata. In tali casi, le percentuali assegnate all'incentivazione del CSP e della Verifica del PE vengono incrementate di 1 punto % ciascuna, sottratti dalla incentivazione dell'attività di verifica del livello omesso

(***) Viene incentivata l'attività, contabile-amministrativa, di implementazione delle piattaforme finalizzate ad ottenere i finanziamenti da enti terzi

(****) Qualora occorra il collaudo statico verrà assegnata una % del 4 al collaudo statico e del 3% al collaudo tecnico amministrativo/CRE

NB.Qualora la gara venga affidata ad Ente esterno verrà riconosciuto un compenso pari al 20% dell'importo totale ammesso ad incentivo relativamente alle attività che non vengono svolte internamente.

PROCESSO DI GESTIONE DELL'APPALTO	Allegato A.1_Lavori_BIM		Percentuali	
	Responsabile del progetto (*) e BIM Manager	Responsabile programmazione progettazione ed esecuzione	26	20
		BIM Coordinator (coordinatore flussi informativi per ogni intervento)		2
		Responsabile affidamento		4
	Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile Programmazione	3	1
		Collaboratore amministrativo		1
		Collaboratori tecnico contabili		1
	Progettazione e verifica (**)	DOCFAP	10	1
		Progetto fattibilità tecnico economica		4
		CDE Manager (gestore dell'ambiente di condivisione)***		1
		Progetto Esecutivo		3
		Coordinamento sicurezza fase Progettazione	4	1
		Verifica del PFTE al fine validazione		2
		Verifica del PE al fine validazione		2
	Addetti alla gestione tecnico amministrativa (Collaborazione all'attività del RUP per la fase di progettazione e verifica)	Supporto giuridico amministrativo	7	2
		Supporto tecnico		5
	Predisposizione dei documenti di gara	Predisposizione dei documenti di gara e procedure di gara aspetti giuridico amministrativi	10	7
		Collaboratori tecnico contabili		1
		Predisposizione dei documenti di gara aspetti tecnico specialistici		2
	Addetti alla gestione tecnica-amministrativa dell'intervento (collaboratori del RUP per la fase di esecuzione dei lavori)	Supporto giuridico amministrativo	11	3
		Supporto tecnico		5
		Supporto per il monitoraggio e la rendicontazione (****)		3
	Direzione Lavori	Direttore Lavori	22	14
		CSE		1
		Ufficio di Direzione Lavori		7
	Collaudo/CRE (*****)	Collaudo Tecnico amministrativo/CRE	7	7
	Totali		100	100

(*) Qualora venga nominato il responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione verrà riconosciuta al RUP la % del 12 e al RPPE una % dell'8.

(**) Vd. nota scheda All_A_lavori, laddove ne ricorra il caso compatibilmente con le disposizioni vigenti

(***) La figura del CDE Manager ha diritto alla incentivazione anche qualora la progettazione venga affidata all'esterno

(****) Viene incentivata l'attività, contabile-amministrativa, di implementazione delle piattaforme finalizzate ad ottenere i finanziamenti da enti terzi

(*****) Qualora occorra il collaudo statico verrà assegnata una % del 4 al collaudo statico e del 3% al collaudo tecnico amministrativo/CRE

NB Per il caso in cui la gara venga affidata ad Ente esterno vedasi nota scheda All_A_lavori

PROCESSO DI GESTIONE DELL'APPALTO	Allegato A.2_Lavori_Affidamento diretto		Percentuali	
	Responsabile del progetto		24	24
	Progettazione e verifica	Progettazione	10	8
		Verifica		2
	Addetti alla gestione tecnico amministrativa (Collaborazione all'attività del RUP per la fase di progettazione e verifica)	Collaboratori amministrativi	6	3
		Collaboratori Tecnici		3
	Predisposizione dei documenti per affidamento	Collaboratori amministrativi	10	6
		Collaboratori tecnico contabili		1
		Collaboratori tecnici		3
	Addetti alla gestione tecnica-amministrativa dell'intervento (collaboratori del RUP per la fase di esecuzione dei lavori)	Supporto giuridico amministrativo	13	5
		Supporto tecnico		5
		Supporto per il monitoraggio e la rendicontazione (*)		3
	Direzione Lavori	Direttore Lavori e CSE (**)	30	23
		Ufficio di Direzione Lavori		7
	Collaudo/CRE (***)	Collaudi Tecnico amministrativo/CRE	7	7
	Totali		100	100

(*) Viene incentivata l'attività, contabile-amministrativa, di implementazione delle piattaforme finalizzate ad ottenere i finanziamenti da enti terzi

(**) Qualora occorra il CSE verrà assegnata una % del 4 al CSE e del 19% al Direttore lavori

(***) Qualora occorra il collaudo statico verrà assegnata una % del 4 al collaudo statico e del 3% al collaudo tecnico amministrativo/CRE

PROCESSO DI GESTIONE DELL'APPALTO	Allegato B_Forniture e Servizi		Percentuali	
	Responsabile del progetto (*)	Responsabile programmazione progettazione ed esecuzione	24	20
		Responsabile affidamento		4
	Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile Programmazione	3	1
		Collaboratore amministrativo		1
		Collaboratori tecnico contabili		1
	Progettazione(**)	Progetto Esecutivo	13	13
	Addetti alla gestione tecnico amministrativa (Collaborazione all'attività del RUP per la fase di progettazione e verifica)	Supporto giuridico amministrativo	7	2
		Supporto tecnico		5
	Predisposizione dei documenti di gara	Predisposizione dei documenti di gara e procedure di gara aspetti giuridico amministrativi	15	10
		Collaboratori tecnico contabili		1
		Predisposizione dei documenti di gara aspetti tecnico specialistici		4
	Addetti alla gestione tecnica-amministrativa dell'intervento (collaboratori del RUP per la fase di esecuzione dei lavori)	Supporto giuridico amministrativo	7	3
		Supporto tecnico		4
	DEC	DEC	24	15
		Collaboratori del DEC		9
	Certificato/Verifica di conformità	Certificato/Verifica di conformità	7	7
	Totali		100	100

(*) Qualora venga nominato il responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione verrà riconosciuta al RUP la % del 12 e al RPPE una % dell'8.

(**) Qualora sia necessaria l'attività di Verifica del progetto (parte lavori) verrà riconosciuta al Verificatore la percentuale del 3%, riparametrata esclusivamente sull'importo lavori, che viene sottratta dalla percentuale assegnata all'incentivazione del progetto esecutivo

NB.Qualora la gara venga affidata ad Ente esterno verrà riconosciuto un compenso pari al 20% dell'importo totale ammesso ad incentivo relativamente alle attività che non vengono svolte internamente.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse finanziarie destinate al fondo degli "incentivi per funzioni tecniche" (di seguito anche: "fondo") svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto disposto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche: "Codice").

2. L'incentivazione delle funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale dipendente è autorizzata nei limiti in cui determina una minore spesa rispetto ad altre soluzioni ed è finalizzata a:

- ridurre il ricorso ad appalti di servizi tecnici;
- valorizzare la professionalità del personale dipendente e incrementarne la produttività;
- ottimizzare l'esecuzione delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici affidati dall'Ente.

Art. 2 – Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è costituito da una somma percentuale dell'importo a base di gara pari a:

- il 2,00% per appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, anche se inclusi in global service o accordi quadro;
- l'1,60% per appalti di lavori di manutenzione ordinaria, di global service o accordo quadro e per appalti di servizi a complessità elevata, secondo l'insindacabile giudizio del dirigente competente;
- l'1,00% per appalti di servizi a complessità non elevata
- lo 0,50% per le forniture.

2. Le somme di cui al comma 1 si intendono comprensive degli oneri per la sicurezza, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, dell'IRAP e sono calcolate sugli importi contrattuali al netto dell'I.V.A.

3. La quota del fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Codice è destinata ad incentivare le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento (di seguito anche: "RUP");
- direzione lavori/direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- collaudo statico.

4. L'importo destinato al fondo, indicato nel quadro economico di ogni singolo intervento, non è soggetto a riduzione qualora in sede di aggiudicazione si verifichi un ribasso sull'importo a base di gara.

5. In caso di varianti in corso d'opera che comportino un aumento di spesa, nelle ipotesi ammesse dal Codice, il fondo è ricalcolato sulla base del nuovo importo solamente nel caso di superamento della somma posta a base di gara.

6. Non concorrono al fondo gli interventi per lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico o su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di impegno di spesa e contestuale affidamento; sono esclusi altresì gli affidamenti diretti, anche tramite le centrali di committenza, quali CONSIP o INTERCENT-ER e gli affidamenti con procedure di somma urgenza.

7. In caso di interventi a natura mista di servizi e lavori il presente Regolamento si applica separatamente per le due categorie di prestazioni; dall'importo a base di gara sono detratti i costi energetici.

8. La quota del fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata alle spese di cui allo stesso comma 4 con provvedimento del Dirigente competente in materia di risorse umane, sentita la conferenza dei dirigenti dell'Ente, anche su proposta dei medesimi.

Art. 3 – Criteri generali di riparto dell'incentivo

1. Per ogni singolo intervento la somma da destinare al fondo di cui all'art. 2 è impegnata con la determinazione di approvazione del progetto esecutivo o con la determinazione a contrattare; tale determinazione ha quale sua parte integrante una scheda che riporta:

a) la stima della distribuzione dell'incentivo per funzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 4, e il personale interessato per ciascuna funzione;

b) la stima dei tempi di ultimazione delle singole prestazioni, con riferimento alla sequenza procedimentale;

c) la stima della distribuzione dell'incentivo sulle diverse annualità, nel caso di servizi di durata pluriennale.

2. L'approvazione della scheda di cui al comma 1 costituisce presupposto di efficacia per l'impegno della spesa da destinare all'incentivo; l'approvazione della scheda non può comunque intervenire in un momento successivo all'aggiudicazione del contratto.

3. La scheda di ripartizione dell'incentivo individua il personale destinatario dello stesso tenendo conto:

a) del grado di responsabilità connesso all'attività da espletare;

b) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

c) dell'assunzione di responsabilità connessa alla sottoscrizione degli elaborati da produrre;

d) del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi, in modo da assicurare una equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro.

In caso di attivazione di procedure di gara su richiesta di enti esterni la scheda di cui al presente comma è allegata alla determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace.

4. In caso di lavori di importo a base di gara superiore a due milioni di euro, la scheda di cui al comma 1 può prevedere che la liquidazione degli incentivi avvenga ogni anno, in relazione all'avanzamento dell'opera.

5. In caso di lavori eseguiti sulla base di accordo-quadro, l'incentivo viene liquidato con riferimento al singolo affidamento di lavori.

6. Costituiscono economie, e non sono ripartite tra i dipendenti, le somme:

a) relative a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, ad eccezione degli incarichi di supporto specialistico al RUP;

b) per le prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, *salvo quanto previsto da norme speciali*;

c) per prestazioni rese dai dipendenti dell'Ente in violazione dei tempi e modi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5;

d) che eccedono il tetto fissato per il singolo dipendente dall'art. 113, comma 3, del Codice;

e) che non sono state impegnate nei termini di cui al comma 2;

f) che non sono state liquidate ai sensi dell'art. 6, comma 5.

Relativamente alla lett. b) sopra citata rientra tra le norme speciali l'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, convertito con modificazioni nella legge 41/2023, il quale, limitatamente ai progetti del PNRR, riguardanti gli anni dal 2023 al 2026, prevede che l'incentivo per funzioni tecniche venga erogato anche ai dirigenti. Rimangono esclusi i progetti che, per disposizione nazionale, sono "fuoriusciti" dal PNRR e finanziati con altre risorse.

Ai dirigenti, quindi, si riconosce il diritto alla maturazione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 133 del D.lgs. 50/2016, allorché abbiano svolto funzioni incentivabili specifiche e determinate e non il ruolo di meri collaboratori, con le medesime percentuali previste in via generale nel presente Regolamento.

L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuate dal Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi in collaborazione con il Segretario generale, sentito formalmente il RUP o, nel caso in cui il Dirigente sia anche RUP, sentite altre figure tecniche del "gruppo di lavoro", in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di rendicontazione predisposte dal "gruppo di lavoro tecnico". La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

1. L'incentivo é accantonato a favore dei dipendenti individuati dalla scheda di cui al precedente art. 3, comma 1, incaricati dello svolgimento delle seguenti attività e secondo la corrispondente ripartizione percentuale:

	Prestazioni eseguite	Quota
1	Programmazione della spesa per investimenti	3%
2	Verifica preventiva dei progetti	4%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) – corrisponde alla quota SUA se attivata	25%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
5	Responsabile Unico del Procedimento	25%
6	Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione/	33%
7	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	6%
	Totale	100%

2. In caso di lavori a carattere manutentivo le percentuali di cui ai punti 5 e 6 della precedente tabella sono rispettivamente del 20% e del 38%.

3. Per la Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante, in caso di procedimenti

svolti per conto di altri enti, in merito alle prestazioni del punto 3, l'incentivo viene attribuito per il 40% al RUP del procedimento di gara; il restante 60% viene attribuito al personale dell'ufficio espressamente individuato.

4. In caso di procedimenti svolti dall'U.O. Appalti e Contratti per conto dell'Ente la quota dell'incentivo di cui al punto 3, integra nella misura del 10% la quota spettante al RUP di cui al punto 5 e per il restante 15% viene ripartito tra il personale dell'U.O. Appalti e Contratti, nella misura di cui al comma precedente.

5. In caso di procedura di gara svolte dai servizi competenti, in merito alle prestazioni del punto 3, l'incentivo viene attribuito per il 60% al RUP del procedimento di gara e ai suoi collaboratori tecnici espressamente individuati; il restante 40% viene attribuito al personale amministrativo del servizio espressamente individuato.

6. L'attribuzione ai singoli dipendenti della quota di incentivo spettante compete al Dirigente competente.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte all'interno del normale orario di lavoro.

8. Tutti gli elaborati prodotti sono di piena proprietà dell'Ente, che li utilizza senza che siano dovuti ulteriori compensi ai dipendenti.

Art. 5 – Riduzione o esclusione dell'incentivo

1. L'ingiustificato aumento dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento dà luogo a una decurtazione dell'incentivo a carico dei dipendenti responsabili del fatto, ferma restando l'eventuale responsabilità civile per i danni cagionati all'Ente.

2. L'accertamento delle responsabilità ha luogo in contraddittorio con il Dirigente della struttura che ha affidato l'incarico, sentito il RUP, e può determinare, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

3. Il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle prestazioni determina per il dipendente responsabile una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura del 5% per ogni mese di ritardo; un ritardo superiore ai 6 mesi determina la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si interrompa o subisca una sostanziale modificazione per cause non imputabili al personale incaricato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, l'incentivo viene liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

5. La violazione di obblighi di legge, le gravi negligenze e i gravi errori od omissioni che abbiano causato un incremento dei costi dell'intervento, o comunque un pregiudizio per l'Ente, determinano per i dipendenti responsabili la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

6. Qualora l'Ente si avvalga dell'U.O. Appalti e Contratti, quest'ultima attiva la gara entro 20 giorni dalla trasmissione al responsabile della struttura della determinazione a contrattare; il mancato rispetto del termine determina per i dipendenti responsabili una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura del 5% per ogni mese di ritardo; un ritardo superiore ai 6 mesi determina la mancata corresponsione dell'incentivo.

Art. 6 – Maturazione, liquidazione e pagamento dell'incentivo

1. Il diritto del dipendente a percepire l'incentivo matura:

- a) per i lavori, con l'approvazione del collaudo o regolare esecuzione;
- b) per le forniture, con la liquidazione della spesa;
- c) per i servizi di durata annuale, con la liquidazione della spesa;
- d) per i servizi di durata pluriennale, a cadenza annuale, con la liquidazione della spesa annua;
- e) il 31.12. di ogni anno, con riferimento agli stati avanzamento lavori approvati nel corso del-

l'anno, nei casi previsti all'art. 3, comma 4. in caso di lavori di importo a base di gara superiore a due milioni di euro, la scheda di cui al comma 1 può prevedere che la liquidazione degli incentivi avvenga ogni anno, in relazione all'avanzamento dell'opera;

f) in caso di lavori eseguiti sulla base di accordo-quadro, con l'approvazione del collaudo o regolare esecuzione del singolo intervento.

2. La determinazione dell'incentivo spettante a ciascun dipendente, previo accertamento della regolarità delle prestazioni rese, è disposta con la scheda definitiva di riparto, che viene approvata:

a) contestualmente o comunque entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo o regolare esecuzione;

b) contestualmente o comunque entro 60 giorni dall'avvenuta liquidazione annuale o finale del corrispettivo contrattuale, per i servizi e le forniture.

c) nei casi previsti all'art. 3, comma 4, con uno specifico atto, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento agli stati avanzamento lavori approvati nell'anno precedente.

3. La mancata determinazione nei termini di cui comma 2 comporta la perdita di efficacia dell'impegno della spesa per l'incentivo; le relative somme costituiscono economie.

4. Gli atti di cui al precedente comma 2 sono adottati una volta terminate le rendicontazioni alle banche-dati ANAC, ministeriali o regionali, relativi alla fase dell'intervento cui l'incentivo si riferisce.

5. Le somme liquidate a titolo di incentivo sono di norma accreditate ai dipendenti entro il terzo mese successivo all'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

6. Le somme liquidate per le attività della Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante sono di norma accreditate ai dipendenti entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ad appalti aggiudicati nell'anno precedente, fatti salvi gli accordi sottoscritti con i comuni aderenti in merito all'erogazione dell'incentivo.

Art. 7 – Disciplina contabile e fiscale

1. Gli oneri per la costituzione del fondo sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli interventi, mediante inserimento della specifica voce nel quadro economico dell'intervento stesso.

2. Il servizio competente in materia di risorse umane procede a contabilizzare le risorse destinate agli incentivi a seguito dell'adozione degli atti di cui all'art. 3, comma 1, e a trasferire le stesse sui capitoli di spesa per il personale a seguito dell'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 2.

3. Ai fini dell'imputazione dell'anno di competenza del fondo complessivamente costituito per gli incentivi tecnici si fa riferimento alla data di approvazione degli atti di cui all'art. 6 comma 2.

4. Le risorse trasferite dai comuni in attuazione della convenzione con la SUA non transitano sul fondo di cui al precedente comma 3. Tali somme rilevano all'esclusivo fine di determinare il limite retributivo individuale, anche ai fini dell'applicazione del successivo art. 8.

Art. 8 – Rapporto tra incentivi tecnici e performance

1. Il compenso relativo al 50% del premio della performance per ciascun dipendente viene ridotto in relazione all'ammontare dell'incentivo da corrispondere nel medesimo anno solare, se di ammontare superiore a € 2.500,00 al netto degli oneri riflessi.

2. Per un importo dell'incentivo superiore a € 2.500,00 e non superiore a € 6.000,00, la riduzione percentuale di cui al comma 1 è pari a: $100 \times (\text{importo incentivo} - 2.500) / 3.500$.

3. Per un importo dell'incentivo superiore a € 6.000,00 viene erogato il compenso per la performance è limitato alla quota del 50%.

4. La stessa modalità di riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata sul 50% dell'indennità di risultato per i dipendenti titolari di posizioni organizzative.

Art. 9 – Disposizione transitoria in materia di tetto alla costituzione del fondo per il salario accessorio

1. Il presente articolo dispone in merito all'applicazione della disciplina in materia di vincoli sulla costituzione dei fondi per il salario accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Rientrano nel tetto del fondo per il salario accessorio gli incentivi tecnici maturati dal 19/04/2016 al 31/12/2017; ai sensi del precedente art. 6 si considerano maturati in tale periodo gli incentivi relativi a interventi la cui determinazione a contrattare o la determinazione di approvazione del progetto esecutivo sia stata adottata nel suddetto periodo e la cui conclusione sia stata approvata con atto adottato entro il 31/12/2017.

3. Il Servizio competente in materia di risorse umane acquisisce dai competenti dirigenti gli importi degli incentivi tecnici liquidabili ai singoli dipendenti, determinando poi, per le annualità 2016 e 2017, la percentuale di incentivo effettivamente liquidabile, sulla base della disponibilità del fondo accantonato a tal fine per ciascuna annualità in sede di contrattazione decentrata.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/2021, con riferimento a lavori servizi e forniture il cui progetto esecutivo o la determinazione a contrarre sono approvati successivamente a tale data, fatte salve le seguenti precisazioni:

- a. entro il 30/06/2021, i servizi competenti predispongono le schede di cui all'art. 3 commi dall'1 al 4 per gli interventi avviati e o conclusi dall'1/1/2018 al 31/12/2020 nelle quali si applicano i valori percentuali di riparto validi per tali anni e già previsti nel quadro economico delle opere o dei servizi e forniture;
- b. le modalità di liquidazione di cui all'art. 6 si applicano agli incentivi erogati dall'1/1/2021 a prescindere dall'anno di avvio dell'opera o del servizio, tenendo conto che per gli incentivi maturati antecedentemente a tale data le relative schede andranno comunque approvate entro i termini di cui al precedente punto a.;
- c. l'art. 7 si applica alla contabilizzazione degli incentivi non ancora erogati a prescindere dall'anno di avvio dell'opera o del servizio;

2. L'art. 9 si applica nei termini ivi previsti.

3. Le disposizioni del presente Regolamento restano in vigore anche in caso di sopravvenuta modifica di norme di livello superiore per quanto compatibili con la nuova disciplina.

Servizio/Ufficio: U.O. Risorse Umane
Proposta N° 2025/4118

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36 E APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 19/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to GARUTI ANNA LISA

Servizio/Ufficio: U.O. Risorse Umane
Proposta N° 2025/4118

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36 E APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 20/11/2025

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 178 DEL 21/11/2025

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36 E
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113
DEL D.LGS. 50/2016

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 21/11/2025

IL VICESEGRETARIO

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.